

tratti di assicurazione in favore delle persone assunte; a presentare il luogo di recapito e di avviamento alla località di lavoro.

Il Bordononi, a quanto si afferma, ma la circostanza non è verificabile, avrebbe sottoscritto il contratto di lavoro per la R.G.C.

Sta di fatto, comunque, che la Edilex o da sola o in concorso con il Bordononi agì per la R.G.C. Conseguentemente, o a titolo individuale o a titolo solidale, la Edilex è legittimata passivamente.

La sussistenza delle obbligazioni dedotte in giudizio emerge dalla stessa natura delle difese sperimentate dalla Edilex che nel merito non ha mosso alcuna contestazione alle pretese dei ricorrenti.

Le domande devono essere accolte. (Omissis)

P. Q. M., il Pretore, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Santilli Guido e Calabrese Antonio contro la Edilex s.p.a., condanna la società convenuta al pagamento...

CORTE DI APPELLO DI ANCONA, sentenza 8 giugno 1981

Presidente Rel., FESCE - P. M., PALLUCCHINI (concl. conf.)

H. & H. Hackenberg GmbH (avv. Sottriffer, Sargentoni) contro Ditta Nino Pizza (contumace).

*Non può richiedersi la specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341 cod. civ. ai fini della validità formale di una clausola compromissoria inserita in un contratto di compravendita tra una ditta italiana e una società austriaca, a favore del Tribunale arbitrale della Borsa Merci di Vienna, quando il contratto sia disciplinato dal diritto svizzero ai sensi dell'art. 25 disp. prel. cod. civ.*

FATTO. Con atto notificato il 9 luglio 1980 la società « H. e H. Hackenberg Ges. m.b.H. », con sede a Vienna, in persona del suo legale rappresentante, esponeva che, come da stabiliti del 6 e del 12 giugno 1978, aveva fornito alla ditta Pizza Nino, di Talacchio di Colbordolo di Pesaro, alcuni carichi di segati di Abete-Tanna, per il prezzo di scellini austriaci 87.050 per un primo carico e di lire 90.403 per il secondo, prezzo che sarebbe stato da pagare entro 90 giorni dalle rispettive consegne, ossia entro il 7 dicembre 1978 e il 9 gennaio 1979, ma che non era stato corrisposto. Per ogni controversia insorta tra le parti il detto contratto,

firmato dalle parti, prevedeva la competenza esclusiva del Tribunale Arbitrale presso la Borsa Merci di Vienna, cosicché essa società, con atto notificato il 4 maggio 1979, aveva convenuto il Pizza davanti a quel Tribunale Arbitrale chiedendone la condanna al pagamento delle suindicate somme per complessivi 183.253 scellini austriaci, oltre agli interessi nella misura del 12 per cento su scellini austriaci 87.050 dal 7 dicembre 1978, e su scellini austriaci 96.203 dal 9 gennaio 1979.

Il Pizza si era regolarmente costituito con un proprio legale, il quale, peraltro, dopo avere chiesto ed ottenuto un termine per meglio illustrare le allegazioni del proprio cliente, aveva rinunciato al mandato.

Il Tribunale Arbitrale quindi, con lodo del 23 luglio 1979, aveva condannato la ditta Nino Pizza al pagamento di 183.000 scellini austriaci, con gli interessi del 12 per cento su 87.050 dal 7 dicembre 1978 e su 96.203 dal 9 gennaio 1979, oltre al rimborso delle spese.

Il lodo così emesso era stato notificato alla Ditta Pizza, ed era passato in giudicato il 20 agosto 1979.

Sostenendo, quindi, che ricorrevano le condizioni previste per l'esecuzione in Italia delle sentenze arbitrali straniere, e ciò a sensi sia della convenzione del 26 settembre 1926 di Ginevra, resa esecutiva in Italia con legge 18 luglio 1930, n. 1944, sia della convenzione di New York del 10 giugno 1958, resa esecutiva con legge 19 gennaio 1968 n. 62, sia della convenzione europea del 21 aprile 1961, resa esecutiva con legge 10 maggio 1970 n. 418, conveniva in giudizio davanti a questa Corte la ditta Pizza Nino chiedendo che la detta sentenza 23 luglio 1979 del Tribunale arbitrale della Borsa Merci di Vienna fosse dichiarata esecutiva in Italia.

Il Pizza non si costituiva, ed era dichiarato contumace.

Il Pubblico Ministero chiedeva l'accoglimento della domanda.

Sulle conclusioni come sopra trascritte la causa, rimessa al collegio, passava in decisione all'udienza del 15 aprile 1981.

DIRITTO. La domanda è fondata e, in conformità alle richieste del Procuratore Generale, merita accoglimento.

Ed invero, la convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958, resa esecutiva in Italia con la legge 19 gennaio 1968 n. 62, per quanto interessa prevede: a) che essa si applichi per il riconoscimento e per l'esecuzione delle « sentences arbitrales » emesse sul territorio di uno Stato diverso da quello in cui il riconoscimento e l'esecuzione sono richiesti, in controversie tra persone fisiche e morali (art. I n. 1); b) che per « sentences arbitrales » si intendono non solo quelle emesse da arbitri nominati per casi determinati, ma anche le altre che sono rese da organi di arbitraggio permanenti ai quali le parti si sono assoggettate (art. I n. 2); c) che ciascuno degli Stati contraenti riconosce la « convention écrite » per

18 Rivista di diritto internazionale privato e processuale 1982 no. 1

la quale le parti si obbligano a sottoporre ad un arbitraggio e le controversie o talune controversie che sono sorte o potessero sorgere tra di loro in relazione ad un rapporto di diritto determinato, contrattuale o non contrattuale, su una questione suscettibile di essere regolata mediante arbitraggio (art. II, n. 1); *d*) che per « convention écrite » si intende una clausola compromissoria inserita in un contratto, o un compromesso, sottoscritto dalle parti o contenuto in uno scambio di lettere o di telegrammi (art. II, n. 2); *e*) che ciascuno Stato contraente riconoscerà l'autorità di una sentenza arbitrale e concederà l'esecuzione di questa sentenza in conformità alle regole di procedura eseguite sul territorio dove la sentenza è invocata alle condizioni di cui agli articoli seguenti (art. III); *f*) che per ottenere il riconoscimento e l'esecuzione previste nell'articolo precedente la parte che le chiede dovrà fornire con la domanda: *a*) l'originale documento autenticato della sentenza o una sua copia contenente le condizioni richieste per la sua autenticità; *b*) l'originale della convenzione prevista dall'art. II, o una copia contenente le condizioni richieste per la sua autenticità (art. IV, n. 1).

Esiste, poi, la convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale, adottata a Ginevra il 21 aprile 1961, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 10 maggio 1970 n. 418, che, sempre per quanto interessa, prevede: *a*) che essa si applichi alle « conventions d'arbitrage » concluse per il regolamento di controversie sorte o da insorgere da operazioni di commercio internazionale fra persone fisiche o morali aventi, al momento della conclusione della convenzione, la loro residenza abituale o le loro sedi in Stati contraenti diversi (art. primo, n. 1); *b*) che per « convention d'arbitrage » si intende sia una clausola compromissoria inserita in un contratto, sia un compromesso, contratto o compromesso sottoscritti dalle parti o contenuti in uno scambio di lettere, di telegrammi o di comunicazioni a mezzo di telescrivente, e, nei rapporti fra paesi in cui le leggi non impongono la forma scritta, tutte le convenzioni concluse nelle forme permesse da queste leggi (art. primo, n. 2 lett. *a*); *c*) che per « arbitrage » si intende il regolamento delle liti non solo a mezzo di arbitri nominati per casi determinati (« arbitrage ad hoc »), ma anche ad opera di istituzioni permanenti di arbitraggio (art. primo, n. 2, lett. *b*).

Ora non vi è dubbio che, nella specie le condizioni previste dalle menzionate convenzioni internazionali, come quelle richieste dagli artt. 800 e 797 cod. proc. civ., pienamente si verificano.

La controversia decisa dagli arbitri è, infatti, insorta in relazione ad un contratto di vendita di partite di abete da parte della società austriaca « H. e H. Hackenberg » con sede a Vienna, alla ditta italiana Nino Pizza di Talacchio di Pesaro, contratto perfezionatosi sulla base di due offerte, redatte su stampati predisposti in lingua tedesca e italiana, fatte dalla detta società al Pizza, da questo sottoscritte a Talacchio ed inviate a Vienna

ad essa società, in questa città ebbe, quindi, notizia della accettazione delle sue offerte. Ai sensi dell'art. 1326 cod. civ. il contratto ebbe, quindi, a perfezionarsi a Vienna, con la conseguenza che, per la disposizione di cui all'art. 25 delle preleggi, la legge regolatrice del contratto era ed è quella austriaca, ciò che, inoltre, gli stessi contraenti avevano come sopra convenuto.

Per l'efficacia della detta clausola compromissoria non poteva, quindi, richiedersi la specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341 del codice civile italiano, e tale clausola rendeva internazionalmente competente a conoscere della causa, anche secondo i principi dell'ordinamento italiano, in luogo del giudice ordinario austriaco, che altrimenti lo sarebbe stato, il Tribunale Arbitrale della Borsa Merci di Vienna, come le parti avevano convenuto.

Ciò stabilito, deve ulteriormente osservarsi che dalla decisione emessa dal detto Tribunale, a Vienna il 23 luglio 1979, nella traduzione redatta dal traduttore giurato dott. Josef Caproni, risulta: *a*) che la società austriaca aveva chiesto il pagamento del prezzo delle forniture dell'abete, in scellini 183.253; *b*) che la ditta Pizza si era costituita a mezzo di un proprio legale, che, chiesto ed ottenuto un termine, aveva rinunciato all'incarico; *c*) che il Tribunale Arbitrale dichiarò la ditta Nino Pizza tenuta a pagare alla parte attrice, a pena di esecuzione, l'importo di scellini austriaci 183.253, con gli interessi del 12 per cento su 87.050 dal 7 dicembre 1978 e su 96.203 dal 9 gennaio 1979, oltre le spese di procedura liquidate in scellini austriaci 5.242.

Tale, dunque, essendo il contenuto della controversia, avente per oggetto il pagamento di forniture di merce fatta dalla società austriaca alla ditta Pizza, non vi è dubbio che la sua decisione potesse essere rimessa al giudizio di arbitri, e potesse, in conseguenza, esserlo al Tribunale Arbitrale della Borsa Merci di Vienna, quale organo di arbitraggio permanente, ai sensi dell'art. primo, n. 2, della convenzione di New York del 10 giugno 1958, e dell'art. primo, n. 2, lett. *b*, della convenzione europea di Ginevra, del 21 aprile 1961, sopra menzionata. E poiché la ditta Pizza si era regolarmente costituita davanti a quel Tribunale Arbitrale, nessuna questione sulla ritualità della citazione della ditta medesima e sulla congruità del tempo assegnatole per comparire può venire a sorgere.

La decisione emessa dal detto Tribunale Arbitrale è stata prodotta nel testo originale tedesco e nella traduzione italiana come sopra redatta, con l'attestazione del suo passaggio in giudicato.

Anche le dette offerte della fornitura contenente la clausola compromissoria, con le sottoscrizioni di entrambe le parti, sono state prodotte.

Non risulta che la sentenza arbitrale sia contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano, o che, per il medesimo oggetto, pendente fra le stesse parti un altro giudizio in Italia.

Il surriferito contenuto della detta sentenza arbitrale, nente per oggetto il semplice pagamento di merce fornita, esclude che le sue disposizioni siano contrarie all'ordine pubblico italiano.

Deve, quindi, concludersi che, in accoglimento della domanda, deve essere dichiarata l'efficacia nella Repubblica Italiana della detta sentenza arbitrale. Ciò importa che le spese del presente giudizio debbano essere poste a carico della ditta convenuta.

Non sussistono le condizioni perché la presente sentenza possa essere dichiarata provvisoriamente esecutiva.

P. Q. M., la Cort, dichiara l'efficacia nella Repubblica italiana della sentenza arbitrale in data 23 luglio 1979 del Tribunale Arbitrale della Borsa Merci di Vienna emessa nei confronti della società « H. e H. Hakenberg Gesellschaft m.b.H. » di Vienna e della Ditta Nino Piza di Talacchio di Colbordolo, con cui quest'ultima è stata dichiarata tenuta a pagare alla menzionata società la somma...

TRIBUNALE DI MILANO, sentenza 22 giugno 1981

Presidente, MELI - Giudice Rel., d'AGOSTINO

Credito Svizzero (avv. Nobili) contro V.M. (contumace).

*Nell'attuale assetto finanziario e monetario italiano la conservazione alla comunità nazionale delle relative risorse, perseguita anche con recente normativa penale, può considerarsi principio che assume particolare e prioritario rilievo etico-sociale che osta, come principio di ordine pubblico internazionale, all'attribuzione di efficacia ad un negozio risolvendosi in transazioni invisibili illegittime a carico della gestione valutaria italiana.*

*Non può pertanto, a termini dell'art. 31 disp. prel. cod. civ., accogliersi la pretesa di una banca svizzera nei confronti di un residente in Italia fondata su uno scoperto di conto corrente del residente pur essendo il rapporto contrattuale validamente costituito a termini dell'ordinamento elvetico richiamato dall'art. 25 disp. prel. cod. civ., quando il rapporto fondamentale sotteso al rapporto considerato consisteva nella copertura delle spese di gestione fiduciaria di una persona giuridica straniera intestataria di azioni emesse all'estero e per cui non esisteva la necessaria autorizzazione italiana.*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.** Con atto di citazione notificato il giorno 11 settembre 1980 il Credito svizzero conveniva avanti il Tribunale M. V.

L'istituto di credito elvetico, premesso di essere creditore nei confronti del convenuto dell'importo di franchi sv. 26.654,75 derivante da « scoperto di conto al 31 dicembre 1978 e da spese inerenti alla gestione fiduciaria della Domizia Holding S.A., con sede in Chiasso », società della quale il M. è « titolare »; premesso altresì che le richieste di pagamento del dovuto precedentemente formulate non avevano sortito esito, chiedeva emettersi correlativa condanna. Il M. restava contumace in giudizio, onde l'attore instava perché venisse fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, dopodiché, adempiutosi all'incombente nei termini surriferiti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.

**MOTIVI DELLA DECISIONE.** Il Credito svizzero, ribadendo e precisando quanto già dedotto nell'atto introduttivo del giudizio, sostiene che nell'anno 1968 ebbe a costituire in Chiasso, su incarico del M., la Domizia Holding S.A., e ad aprire un conto corrente intestato alla stessa che doveva servire per far fronte alle spese che esso avrebbe anticipato nella gestione fiduciaria della società. Aggiunge altresì che con dichiarazione del 15 novembre 1976 il convenuto si impegnò « quindi a coprire e garantire personalmente tutte le spese di gestione arretrate e future e di liquidazione della Domizia Holding S.A. », ed ha prodotto in causa copia di siffatto documento nonché dell'estratto-conto al 31 dicembre 1978 attinente, appunto, alla Domizia Holding S.A.

Sulla base di tali premesse il Collegio è dell'avviso che la formulata domanda non possa però trovare accoglimento.

Per vero, apparendo la documentazione acquisita agli atti a sufficienza attendibile ed idonea a suffragare i termini del mandato che si assume conferito, non v'è ragione di dubitare che le obbligazioni dedotte in causa siano validamente sorte nell'ambito dell'ordinamento svizzero - i patti contrattuali fra l'Istituto bancario ed il M. furono stipulati in quel paese -, alla stregua vale a dire della *lex loci*, richiamata quale legge regolatrice dalla norma di diritto internazionale privato espressa dall'art. 25 primo comma delle disposizioni sulla legge in generale.

Per contro, e tuttavia, assume rilevanza nella fattispecie, in rapporto al successivo art. 31 delle citate disposizioni, la circostanza che il rapporto fondamentale sotteso alle operazioni tutte in relazione alle quali il Credito svizzero reclama il pagamento dell'indicato importo è il possesso, da parte del convenuto, di titoli azionari emessi all'estero, cioè pertinenti a società aventi la propria sede fuori del territorio italiano. Possesso che ricade sotto il divieto sancito dall'art. 5 d. l. 6 giugno 1956 n. 476 (convertito con modificazioni nella l. 25 luglio 1956 n. 786), ove difettino le debite autorizzazioni ministeriali, e che qui non risultano sussistere.